

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, A NORMA DELL'ARTICOLO 25, COMMA 3, DELLA LEGGE 18 APRILE 2005, N. 62.

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

VISTA la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTO il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante <<Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione>>;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>>, emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTO il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del _____;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1
(Disposizioni correttive)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
- a) all'articolo 7, comma 10, dopo le parole: "di cui all'articolo 5 disciplina", sono inserite le seguenti: "il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio ~~che dovrà includere il Codice Unico di Progetto, CUP, delle varie iniziative, qualora queste riguardino lo sviluppo-~~ nonché";
 - b) all'articolo 15, le parole: "di qualificazione e capacità" sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavori, ancorché di carattere meramente accessorio, devono essere eseguiti esclusivamente dai soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice";
 - c) all'articolo 40, comma 3, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, dell'esecuzione dei lavori realizzati in ciascuna categoria, dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori nella singola categoria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.";
 - d) all'articolo 40, comma 4, lettera b), la parola: "revoca" è sostituita dalla parola seguente: "decadenza";
 - e) all'articolo 75, comma 7, dopo le parole: "UNI CEI ISO 9000" le parole ", ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema." Sono soppresse;
 - f) all'articolo 82, comma 2, lettera b) le parole "ovvero mediante offerta a prezzi unitari" sono soppresse;
 - g) all'articolo 86, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le giustificazioni dei prezzi offerti sono presentate a richiesta dell'amministrazione dalle imprese risultate anomale ai sensi del comma 1.";
 - h) all'articolo 86, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis Nel caso in cui i concorrenti presentano anche il progetto definitivo o esecutivo, il computo metrico, allegato al progetto, è inserito nella busta contenente l'offerta.";
 - i) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 143, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere mediante pubblicazione di un bando, di cui agli articoli 154 e 155, finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. Alla procedura di cui all'articolo 155 sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 38. Le offerte

devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione. Il piano economico-finanziario deve comprendere l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Le amministrazioni aggiudicatrici, tra le offerte pervenute, provvedono ad individuare con le modalità specificate agli articoli 154 e 155 quella che ritengono di pubblico interesse, nominando promotore il soggetto che l'ha presentata. La nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della ultimazione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della relativa procedura negoziata da svolgersi con il promotore ed, eventualmente, con gli altri offerenti, secondo quanto previsto dall'articolo 155, comma 1, lettera d). I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma, nonché i soggetti di cui al successivo comma 2, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. In tale caso oggetto della proposta è lo studio di fattibilità dell'intervento. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi.”;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

- l) l'articolo 154 è sostituito dal seguente: “**ART. 154 (Valutazione della proposta)** 1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
 3. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
 4. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di prevedere nel bando di gara il riconoscimento di premi e incentivi nei limiti del quadro economico di riferimento ai migliori tre classificati nella graduatoria di cui all'articolo 155, comma 1, lettera b), in ragione della meritevolezza delle offerte presentate in relazione ai punteggi assegnati alle offerte. Tali somme non potranno in ogni caso essere superiori all'uno per cento del valore dell'investimento come stimato nello studio di fattibilità. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.”;

m) l'articolo 155 è sostituito dal seguente: “**ART. 155 (Indizione della gara)** 1. A seguito dell'approvazione dei programmi di cui all'articolo 153, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) a pubblicare un bando di gara con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero 122, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) a redigere, mediante le modalità indicate nel bando, una graduatoria tra le offerte pervenute nei termini indicati nel bando stesso, e a nominare promotore il soggetto che avrà presentato l'offerta risultata prima in graduatoria;

c) a porre in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere con il promotore ai fini dell'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario. Qualora il progetto non fosse modificato, la procedura negoziata non ha luogo e si procede direttamente alla stipula della concessione. Qualora la procedura negoziata con il promotore abbia esito negativo, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere con la negoziazione con i concorrenti successivi in graduatoria, acquisendo il progetto del promotore così come modificato a seguito della fase approvativa e ponendolo a base delle ulteriori fasi di negoziazione.

2. Nel caso in cui a seguito della procedura negoziata risulti aggiudicatario un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui all'articolo 153, comma 1, quarto periodo.

3. L'offerta è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Essa è sostituita, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario, con una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

4. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;

n) all'articolo 253, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera g) entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.”.

ARTICOLO 2

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

- a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole “sulla cooperazione allo sviluppo”, sono inserite **seguenti**: “nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri”;
- b) all'articolo 74, comma 3, **primo periodo**, è **anteposto** il seguente: “Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari.”;
- c) all'articolo 92, comma 5, dopo le parole: “del collaudo” sono inserite le **seguenti**: “tecnico-amministrativo”;

- d) all'articolo 112, comma 5, lettera c) le parole "una polizza indennitaria civile per danni a terzi" sono sostituite **dalle seguenti**: "una polizza di responsabilità civile professionale";
- e) all'articolo 113, comma 1, è aggiunto, **infine**, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 75, comma 7";
- f) dopo l'articolo 117 è inserito il **seguito**: "**ART. 117-bis**:
(Riconoscimenti a favore dei creditori - articoli 351, 352, 353, 354 e 355, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)
 1. *Ai creditori degli affidatari di contratti pubblici non è concesso alcun sequestro sul prezzo di appalto durante l'esecuzione dei contratti stessi, salvo che la stazione appaltante, con cui l'affidatario ha stipulato il contratto, riconosca che il sequestro non possa nuocere al regolare andamento e alla conclusione della prestazione. Possono essere sequestrate le somme che rimangono dovute ai suddetti affidatari dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità.*
 2. *Le domande di sequestri sono comunicate dalla competente Autorità giudiziaria alla stazione appaltante con cui l'appaltatore ha stipulato il contratto.*
 3. *Quando, ai sensi del comma 1, la stazione appaltante riconosce di poter acconsentire alla concessione di sequestri, questi sono preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per retribuzioni relative a prestazioni lavorative e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione della prestazione stessa.*
 4. *Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione di lavori pubblici rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono ai sensi di quanto disposto dal codice civile e della leggi vigenti in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, e possono essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.*
 5. *L'Autorità giudiziaria, che ordina un sequestro, è la sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, qualora siano state risolte dalla Autorità giudiziaria competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.*
- g) all'articolo 197, comma 3, le parole "di cui all'articolo 5" sono sostituite **dalle seguenti**: "di cui all'articolo 201, comma 3";
- h) all'articolo 201, comma 3, dopo le parole "imprese artigiane" sono **aggiunte, in fine**, le **seguenti**: "e, nonché le modalità per l'applicazione della disciplina della Parte II, Titolo III, Capo III all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali ed alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.";
- i) all'articolo 253, comma 1-quinquies, è aggiunto, **in fine**, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.";
- l) all'articolo 256 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1, **primo capoverso**, dopo il riferimento all'articolo 345 sono inseriti i **seguenti** "351, 352, 353, 354 e 355";
 - 2) al comma 4, **primo capoverso**, i riferimenti agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 sono **abrogati**;
- m) all'allegato XXI, **articolo 37**, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1, le parole: "una polizza indennitaria civile per danni a terzi" sono sostituite con le **seguenti**: "una polizza di responsabilità civile professionale".

ARTICOLO 3

(Disposizioni in materia di trasparenza)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

a) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "richiedono" fino a: "richiesta medesima" sono sostituite dalle seguenti: "verificano, attraverso il Casellario dell'Autorità"; le parole da: "presentando" a: "invito" sono abrogate; le parole da: "Quando tale prova" fino a: "offerta" sono sostituite dalle seguenti: "Quando le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta non siano confermate";

b) il comma 2 è abrogato.

b) all'articolo, 86 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il seguente procedimento. Dopo la fase di ammissione delle offerte, espresse in percentuale di ribasso fino alla terza cifra decimale, si sorteggia un numero, compreso tra 11 e 40 incluso, che, rapportato al numero complessivo delle offerte presentate, rappresenta la percentuale del numero delle offerte di minor ribasso, tra quelle ammesse che saranno accantonate. Si effettua un secondo sorteggio di un numero, compreso tra il primo estratto incluso e il numero 50 incluso che, rapportato al numero complessivo delle offerte presentate, rappresenta la percentuale del numero delle offerte di maggior ribasso, tra quelle ammesse, che saranno accantonate. Dopo aver accantonato le offerte di minore e di maggiore ribasso, come sopra individuate, si calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte rimanenti con arrotondamento alla terza cifra decimale e la si incrementa dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si ottiene, così, la soglia di anomalia."

c) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro";

b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter. Per i contratti di lavori, servizi e forniture, le retribuzioni del personale dipendente relative all'esecuzione dei contratti sono erogate obbligatoriamente attraverso accredito su conto corrente bancario o postale del beneficiario."

ARTICOLO 4

(Disposizioni a tutela della legalità)

1. La rubrica della Parte V del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è **sostituita** dalla seguente: "*Misure a tutela della legalità, disposizioni di coordinamento, finali e transitorie – Abrogazioni*".

2. Nella Parte V del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prima dell'articolo 247 è inserito il seguente: "*titolo I Misure a tutela della legalità*".

3. Nella Parte V del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prima dell'articolo 248 è inserito il seguente: "*titolo II "Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie – Abrogazioni"*".

4. All'art. 247, dopo il comma 1 bis, è **aggiunto** il seguente:

"1 ter. Per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso, le attività di verifica dei soggetti affidatari, a qualunque titolo, dell'esecuzione anche parziale di opere pubbliche, possono essere effettuate anche avvalendosi degli esiti di accessi ispettivi sui cantieri effettuati dai Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture-UTG con decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004. La suddetta

disposizione concerne interventi anche non ricompresi nel programma delle infrastrutture degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV e trova applicazione indipendentemente dall'importo dei lavori cui è riferito l'accesso. L'accesso di cui al presente comma è disposto dal prefetto in attuazione delle facoltà allo stesso delegate in via permanente dal Ministro dell'Interno, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726."

5. Dopo l'articolo 247 è aggiunto il seguente: "**ART. 247-bis (Monitoraggio dei flussi finanziari afferenti ai contratti pubblici)**
 1. Tutti i movimenti finanziari inerenti l'esecuzione di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture o di una concessione di lavori pubblici o di servizi sono effettuati avvalendosi di apposito conto corrente bancario o postale e devono riportare espressamente, quale causale, la denominazione del contratto pubblico o della concessione di lavori pubblici e di servizi in esecuzione. Quando si tratti di spese per lo sviluppo (esecuzione di lavori pubblici e acquisto di beni o di servizi non legati alla normale gestione dell'ente), deve essere riportato anche il Codice Unico di Progetto -CUP-.
 2. I soggetti che concorrono per l'affidamento di un contratto pubblico o di una concessione di lavori pubblici o di servizi devono impegnarsi in sede di offerta ad inserire nel contratto o nella convenzione di concessione, ove ne risultino affidatari, gli estremi del conto corrente bancario o postale ove saranno accreditate le somme che devono essere a qualsiasi titolo ad essi corrisposte da parte delle amministrazioni avvilimento o dei soggetti aggiudicatori.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al contratto di subappalto, relativo a lavori, servizi e forniture, e di avvilimento, stipulati da operatori economici in relazione a lavori, servizi e forniture e disciplinati dal presente codice.
 4. La violazione degli obblighi di cui commi 1, 2 e 3 costituisce motivo di risoluzione del contratto pubblico ovvero di decadenza della concessione di lavori pubblici o di servizi.
 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate le modalità con cui gli intermediari finanziari comunicano, su loro richiesta, le transazioni finanziarie effettuate dagli operatori economici, dai fornitori o dai prestatori di servizi, di cui al presente articolo, all'autorità giudiziaria, agli organi di polizia giudiziaria e agli organi competenti ai fini dell'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Le suddette modalità, qualora le transazioni afferiscano alla spesa per lo sviluppo, devono prevedere, fra l'altro, la presenza del Codice Unico di Progetto -CUP- fra le informazioni che vengono comunicate.
 6. Con provvedimento della Banca d'Italia sono fornite le istruzioni cui gli intermediari finanziari devono attenersi al fine di assicurare l'immediata tracciabilità delle transazioni finanziarie relative a ciascun contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ovvero concessione di lavori pubblici o servizi ai sensi di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3. La suddette istruzioni, qualora le transazioni afferiscano la spesa per lo sviluppo, devono prevedere, fra l'altro, la presenza del Codice Unico di Progetto -CUP- fra le informazioni che vengono comunicate.
 7. Per la realizzazione di lavori relativi ad infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, il decreto di cui al comma 5, e le istruzioni, di cui al comma 6, dovranno essere coerenti con le delibere prese dal CIPE, ai sensi dell'articolo 176, comma 3, lettera e). "
6. Dopo l'articolo 247-bis, è inserito il seguente: "**ART. 247-ter (Obblighi di informazione alla Prefettura)**
 1. L'affidatario di un contratto di lavori pubblici, servizi e forniture ovvero il concessionario di lavori pubblici o di servizi dovrà dare notizia senza ritardo alla Prefettura territorialmente competente nonché alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti

aggiudicatori ovvero ai soggetti aggiudicatori, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto ovvero della concessione nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente, socio, componente dell'organo di amministrazione, direttore tecnico o dirigente, nonché di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

2. Ai fini di cui sopra, l'affidatario di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ovvero il concessionario di lavori pubblici o di servizi deve assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione di ogni eventuale tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso venga posto in essere.
3. L'assolvimento dell'obbligo di informativa non esime in ogni caso l'affidatario di un contratto pubblico di lavori ovvero il concessionario di lavori pubblici dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'autorità giudiziaria.
4. Fermo quanto sopra, l'affidatario di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ovvero il concessionario di lavori pubblici o di servizi deve prevedere analogo obbligo di informativa nei contratti di affidamento e sub-affidamento dallo stesso stipulati e dovrà altresì prescrivere che analogo obbligo di informativa sia inserito nei contratti di sub-affidamento stipulati dai propri affidatari.
5. Le violazioni dell'obbligo di cui al presente articolo da parte dell'affidatario di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ovvero del concessionario di lavori pubblici o di servizi costituisce motivo di risoluzione del contratto nei confronti dello stesso, con ogni conseguente onere a carico del soggetto inadempiente.”.

7. Dopo l'articolo 247-ter, è inserito il seguente: “**ART. 247-quater (Obblighi di informazione in relazione ai controlli sui soci delle società affidatarie di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e di concessioni di lavori pubblici e servizi)**

1. Gli operatori economici, i fornitori ed i prestatori di servizi costituiti in forma societaria ai sensi del Titolo V, Capo V, VI e VII del Codice Civile devono comunicare alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori, all'atto della sottoscrizione di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ovvero di una concessione di lavori pubblici o di servizi, gli estremi delle persone fisiche che, direttamente ovvero indirettamente, anche attraverso una o più persone giuridiche, esercitano su di essi il controllo di ultima istanza ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche mediante patti parasociali di cui all'art. 2341 bis del codice civile. Analoga comunicazione è fornita anche in ordine ad ogni successiva variazione intervenuta al riguardo, entro i successivi trenta giorni, nel corso dell'esecuzione del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ovvero della concessione di lavori pubblici o di servizi.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le persone fisiche che direttamente o indirettamente esercitano il controllo di cui al comma 1, anche mediante patti parasociali, sugli operatori economici, sui fornitori e sui prestatori di servizi costituiti in forma societaria ai sensi del titolo V Capo V, VI e VII del codice civile, divenuti titolari di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ovvero di una concessione di lavori pubblici o di servizi, sono tenuti a comunicare agli stessi la propria posizione di controllo, nonché ogni successiva variazione della posizione medesima intervenuta nel corso dell'esecuzione del contratto pubblico ovvero della concessione di lavori pubblici o di servizi entro i successivi venti giorni.
3. Per le società quotate sui mercati regolamentati la Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) adotta le misure necessarie al fine di individuare le persone fisiche che esercitano il controllo, anche indiretto, sugli operatori economici, sui fornitori e sui prestatori di servizi titolari di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ovvero di concessioni di lavori pubblici o di servizi, nonché di effettuare le comunicazioni all'Autorità

- di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 5.
4. Le previsioni del presente articolo non si applicano ad operatori economici, fornitori e prestatori di servizi che siano anche amministrazioni aggiudicatrici o che siano controllati direttamente o indirettamente da amministrazioni aggiudicatrici.
 5. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano anche alle società non aventi sede in Italia.
 6. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori ed i soggetti aggiudicatori nonché la CONSOB comunicano all'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i nominativi delle persone fisiche che esercitano il controllo, anche indiretto, sugli imprenditori, sui fornitori e sui prestatori di servizi titolari di contratti pubblici ovvero di concessioni di lavori pubblici o di servizi.
 7. La sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture costituisce una apposita banca dati, contenente gli elementi di cui al precedente comma 6, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed utilizzando le risorse umane e strumentali ordinariamente a disposizione della stessa. L'accesso a tale banca dati è riservato all'autorità giudiziaria, agli organi di polizia giudiziaria e agli organi competenti ai fini dell'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al contratto di subappalto relativo a lavori pubblici, servizi e forniture e di avvalimento stipulati da operatori economici aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture e disciplinati dal presente codice.”.
8. Dopo l'articolo 247-quater, è inserito il seguente: “ART. 247-quinquies (Ulteriori verifiche antimafia)
1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli ulteriori subaffidamenti inerenti l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché di concessioni di lavori pubblici o di servizi, la cui autorizzazione è subordinata all'acquisizione delle informazioni previste dall'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 2. Non sono comunque soggetti ad autorizzazione gli acquisti di beni e servizi da concessionari di servizi pubblici ovvero da amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori.
 3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, sono fornite alla Prefettura competente le indicazioni relative alle persone fisiche che direttamente o indirettamente esercitano il controllo sul subaffidatario di lavori, servizi o forniture ai sensi dell'articolo 247-quater.
- i) Dopo l'articolo 247-quinquies, è inserito l'articolo 247-sexies (Codice etico):
1. Nell'ambito dei poteri di vigilanza ad essa affidati, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sentito l'Alto Commissario per la prevenzione e la repressione della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, fissa le linee guida del codice etico specificamente riferite all'affidamento e alla gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori adottano il proprio codice etico nei sessanta giorni successivi all'adozione delle linee guida di cui al primo comma, con specifico riferimento ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di propria competenza.

3. *Gli operatori economici, i fornitori ed i prestatori di servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono tenuti a dare applicazione al codice etico dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'ente aggiudicatore o del soggetto aggiudicatore con cui hanno stipulato un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture.*
4. *La violazione del codice etico costituisce motivo di risoluzione del contratto.*

ARTICOLO 5

(Disposizioni di adeguamento comunitario)

1. All'articolo 24, comma 1, le parole: "Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante" sono sostituite dalle seguenti: "Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi quando l'ente aggiudicatore";
2. All'articolo 32, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire presenti all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, uno studio di fattibilità relativo alle opere da eseguire. L'amministrazione, sulla base dello studio di fattibilità presentato dal titolare del permesso di costruire, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 155;";
3. All'articolo 48, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Non si applica il comma 1, primo periodo.";
4. All'articolo 58, il comma 13 è abrogato; al comma 15, le parole "e di quelli fissati dall'articolo 13" sono soppresse;
5. All'articolo 83, comma 4, le parole "La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.", sono sostituite dalle seguenti: "Il bando fissa, altresì, in via generale le modalità di motivazione cui si atterrà la Commissione giudicatrice per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio fra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando stesso.";
6. All'articolo 140, comma 2, la parola "economiche" è soppressa; è abrogato il comma 3.

ARTICOLO 6

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. L'articolo 19 del decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248, è abrogato.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica